

Attività finanziarie estere anno 2017 – In arrivo Comunicazioni ai contribuenti per la promozione dell’adempimento spontaneo

Con Provvedimento n. 348195 del 6 Novembre scorso, l’Agenzia delle Entrate, attraverso comunicazione nel Cassetto Fiscale individuale, informa i contribuenti della possibilità di dichiarare in maniera spontanea le attività finanziarie estere detenute nel 2017, ma non dichiarate in tutto o in parte come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività. La medesima informativa è resa alla Guardia di Finanza per le verifiche del caso qualora il contribuente non provveda alla regolarizzazione.

Warning & Actions:

Il Provvedimento è volto a promuovere la regolarizzazione di errori od omissioni collegate ad investimenti esteri non correttamente riportati od omessi dal contribuente nel periodo d’imposta 2017. Per beneficiare della riduzione significativa delle sanzioni attraverso il “ravvedimento operoso” (pari ad 1/6 del minimo edittale), il contribuente deve periodicamente consultare personalmente o tramite il proprio consulente fiscale il proprio cassetto fiscale (nella sezione “l’Agenzia scrive”).

1. Attività di analisi e selezione dei contribuenti

Come è noto, dal periodo d’imposta 2016 in attuazione della Direttiva 2014/107/UE (c.d. DAC2), gli Stati membri dell’UE devono trasmettere alle Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri, le informazioni riguardanti i residenti in tali altri Stati membri in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari nello Stato responsabile della comunicazione. Analoghe



informazioni sono trasmesse dagli Stati extra UE appartenenti all'OCSE, ai sensi del *Common Reporting Standard (CRS)* e dei Trattati contro le doppie imposizioni e di cooperazione amministrativa per lo scambio di informazioni.

L'Agenzia delle Entrate, con analoghi provvedimenti nel 2017 e nel 2019, ha comunicato l'invio ai contribuenti delle medesime informative, a cui hanno fatto seguito le attività di verifica con riguardo al periodo d'imposta 2016.

La particolarità del presente Provvedimento è la modalità di comunicazione attraverso il Cassetto Fiscale e non tramite posta ordinaria (come di consueto avviene con riguardo al c.d. "Avviso bonario") che non è spesso monitorato dai contribuenti.

Si segnala che dette comunicazioni non necessariamente si riferiscono ad irregolarità fiscali, in quanto il flusso delle informazioni trasmesse dagli altri Stati ai sensi della CRS/DAC2 non necessariamente attiene ad attività finanziarie per cui vi sia l'obbligo dichiarativo o di monitoraggio fiscale in Italia. In tali circostanze, previa verifica della correttezza del proprio operato, è opportuno che il contribuente informi tempestivamente per iscritto l'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate per essere escluso dalle liste di verifica ed evitare l'accertamento fiscale.

Da ultimo, si ricorda che i dati identificativi dei conti esteri possono riguardare anche società ed enti residenti in Italia per i quali gli obblighi dichiarativi, ricorrendone i presupposti, sono riferibili alle persone fisiche che ne esercitano il controllo o ne hanno l'amministrazione.

Per ogni approfondimento rimaniamo a vostra disposizione



Avv. Francesco Bonichi (Tax Partner)

Tel. 06 4522401 – Mobile +39 3357114656

francesco.bonichi@cdplex.it



Avv. Antonio Festa (Tax Associate)

Tel: 06 4522401 – Mobile + 39 3891223737

antonio.festa@cdplex.it

